

LM87 ----- Migrazioni, cittadinanza e pluralismo religioso

Lezione n. 12 - Ebraismo

Origini. Nella sua accezione più ampia il termine giudaismo indica la storia complessiva del popolo ebraico ma si può riferire tanto al popolo quanto alla religione, alla cultura degli ebrei (in italiano è prevalso il sostantivo "ebrei"). Nella sua storia millenaria giudaismo ha conosciuto delle profonde trasformazioni. Essa è tutto sommato divisibile in quattro periodi: il primo periodo dell'età biblica iniziato nel II millennio a. C., termina con la caduta degli Stati indipendenti di Israele e di Giuda e con la distruzione del primo tempio ad opera dei babilonesi nel 587 a. C.; dopo il ritorno di una parte degli esuli da Babilonia ha inizio l'epoca del secondo tempio; dopo la distruzione, ad opera dei Romani del tempio nel 70 d. C. si sviluppa il giudaismo rabbinico che ha i suoi centri in Palestina e in Babilonia e che con la redazione del Talmud dà al giudaismo un punto di riferimento; a seguito della conquista arabo-islamica nel VII secolo il centro di gravità si sposta in Spagna dalla quale però furono cacciati nel 1492. Importante diventò allora la presenza degli ebrei nell'Europa centro orientale, dove il giudaismo svilupperà una propria specifica cultura. Con l'Illuminismo, l'identità del giudaismo in generale viene messa radicalmente in discussione, dando luogo a una pluralità di risposte che caratterizzano il giudaismo contemporaneo e che attualmente ha negli Stati Uniti e nello Stato di Israele i suoi punti più importanti.

Definire il giudaismo è problematico in quanto, così come esso si è venuto configurando in ambito rabbinico è un ortoprassi: cioè una serie di norme di origine divina che regolano tutta la condotta del credente. Nel giudaismo religione e popolo costituiscono un binomio indissolubile, sono due elementi diversi, ma inseparabili. Il popolo ebraico è costituito dai discendenti della tribù di Giuda, sopravvissuti come gruppo separato nella diaspora per circa 25 secoli; il giudaismo è il sistema religioso e, nello stesso tempo, l'elemento vitale che ha permesso al popolo ebraico di conservarsi e di rinnovarsi continuamente, adattandosi al mutare delle situazioni politiche, sociali e culturali. Un altro elemento molto importante è stato il sorgere del sionismo nella terra di Israele e la diaspora. Pur essendo la terra d'Israele, secondo la tradizione, la Terra promessa degli ebrei nel Patto tra Dio e Mosè e pur essendo questa stessa terra il luogo di ritrovo di tutti gli ebrei quando arriverà il loro Messia, il giudaismo si era sviluppato soprattutto nell'epoca post biblica prima nel Vicino Oriente, poi nell'Africa settentrionale e poi in Europa (dalla Spagna alla Russia) e infine soprattutto in America del Nord. Ciò ha comportato che i centri vitali del giudaismo non sono mai stati immobili. E' una religione fondata sul monoteismo etico e nella particolare storia, non c'è distinzione tra sacro e profano, tra religioso e laico. L'ebraismo è la più antica e longeva fra le fedi monoteistiche tutt'oggi professate. Ad esso si fanno risalire anche le rivelazioni cristiana e islamica, le quali riconoscono nell'esperienza

del patriarca Abramo l'origine delle proprie confessioni di fede. La religione forma l'identità collettiva del popolo ebraico.

Le prime tracce di una presenza ebraica in Italia, storicamente documentate, risalgono al 168 a. C.: esisteva in quegli anni a Roma, infatti, una comunità ebraica ben integrata nel tessuto sociale, al punto che nel 49 a. C., Giulio Cesare concesse loro il diritto di osservare liberamente i propri precetti religiosi. Quello tra ebrei e Impero, fu però un accordo destinato a spezzarsi non molto più tardi, precisamente nel 70 d. C., quando Tito conquistò e distrusse Gerusalemme e li deportò a Roma. I successivi imperatori romani ebbero in seguito atteggiamenti contrastanti, talvolta di apertura, talvolta di ostilità. Un tassello fondamentale della storia ebraica fu però la cristianizzazione dell'Impero Romano e dell'Europa. Non a caso, fu Costantino, primo imperatore cristiano, ad emanare, nel 321, il *Codex Judaicus*: un editto con il quale si promulgava, per la prima volta, una legge penale antiebraica che, definendo l'ebraismo «secta nefaria, abominevole, feralis, mortale» e ritenendo il popolo ebraico unico responsabile della morte di Gesù, formalizzava a suo carico l'accusa di deicidio, la quale avrebbe poi costituito il perno e il presupposto di tutta la propaganda antisemita dei secoli a venire. Con il passare dei secoli, le condizioni di emarginazione e discriminazione patite dal popolo ebraico non accennarono a migliorare. Nel Medioevo, ad esempio, agli ebrei italiani furono imposte numerose restrizioni, che variando da un luogo all'altro, coinvolgevano però gli ambiti più disparati della vita quotidiana dal culto all'accesso all'istruzione e alle professioni. Ad es. agli ebrei era concesso esercitare pochissime attività, per lo più umili, o in alternativa praticare il prestito a pegno e l'usura, entrambe pratiche vietate ai cristiani. Furono tuttavia gli anni a ridosso tra Quattro e Cinquecento, e dunque alla fine del Medioevo, a pregiudicare in maniera significativa e permanente la storia del popolo ebraico. Nel 1516, a Venezia fu istituito il primo ghetto della storia e nello stesso periodo papa Paolo IV inflisse restrizioni e nuovi obblighi (come ad esempio quello di portare un distintivo grigio che servisse da riconoscimento); di istituzionalizzare i ghetti nei territori dello Stato pontificio, partendo da Roma; di escludere gli ebrei dal possesso di beni immobili; di vietare ai medici ebrei di curare cristiani.

Fu solo con l'Età dei lumi e con l'irrompere della modernità che per il popolo ebreo si aprì finalmente una stagione di libertà. La spinta libertaria ed universalistica della Rivoluzione francese del 1789, raggiungendo anche l'Italia, segnò, infatti, una svolta decisa nelle condizioni di vita della minoranza ebraica, sebbene fu il Risorgimento l'occasione per gli ebrei italiani di riacquisire la possibilità di una vita alla pari degli altri cittadini. Tali principi furono però barbaramente traditi dal fascismo. Nel 1938, infatti il governo italiano promulgò le leggi razziali, un'ampia normativa discriminatoria: fu proibito di lavorare nel pubblico impiego, di insegnare, di frequentare scuole e università, di possedere una radio o di recarsi agli stabilimenti balneari, fino alla deportazione e l'eliminazione di massa nei campi di sterminio nazisti.

Simbiosi diritto -religione. Nel vasto panorama dei diversi sistemi giuridici il diritto ebraico occupa una posizione decisamente unica, trattandosi dell'unico, tra tutti i diritti antichi, a essere ancora, a tutti gli effetti, un diritto vivente, alimentato da un patrimonio di incomparabile ampiezza, nel quale fonti e interpretazioni antiche e moderne si intrecciano in un *continuum* senza cesure né soluzioni di continuità. Esso viene praticato dovunque ci siano comunità ebraiche che, pur soggette alla giurisdizione dei Paesi dove vivono, decidono, in libertà e autonomia, di regolare le proprie controversie al loro interno, secondo i principi *halachici*, attraverso una libera e volontaria giurisdizione. Ma anche dei non ebrei possono rivolgersi, volendo, a un tribunale rabbinico, come collegio arbitrale, ritenendo la sua giurisdizione più credibile e affidabile di altre.

Il diritto ebraico si è sviluppato storicamente secondo una linea di continua evoluzione e sviluppo, portata avanti nelle più disparate località del mondo, attraverso una continua interpretazione della lettera biblica, alla ricerca del suo significato pratico e attuale. Si tratta di una continua ricerca, fondata sempre sul rispetto della lettera ma sulla totale libertà dell'uomo nell'interpretarla. La legge sembra essere la vera essenza dell'ebraismo, il quale non è né solo un sistema giuridico né solo una religione, ma una somma di entrambi, poiché implica che la consapevolezza di Dio sia raggiunta non attraverso un procedimento intellettuale, speculativo, ma tramite la condotta, l'adempimento di precetti religiosi e giuridici (la violazione di un dovere verso il prossimo è considerata una trasgressione anche nei confronti di Dio, che ha comandato di tenere un certo comportamento). Il diritto è il mezzo per introdurre il sacro nella vita quotidiana e per articolare i valori morali che derivano da questa esperienza.

La simbiosi tra diritto e religione è per esempio dimostrata dalla mancanza, nel sistema giuridico ebraico tradizionale, di una differenza sostanziale tra norme che regolano i rapporti uomo-Dio (ad es. la preghiera, le festività) e norme che regolano i rapporti tra uomini (ad es. le regole sulla compravendita, il matrimonio): sono considerate tutte norme giuridiche e entrambi gli ambiti sono considerati come parte integrante dell'*Halachah*, termine normalmente usato per indicare l'insieme del diritto ebraico. Tale vocabolo, che deriva dalla radice del verbo ebraico "andare", viene a volte tradotto come "via" o "percorso", ovvero come quel cammino che permette all'uomo di apprendere come comportarsi in ogni frangente della vita. Questo perché il rapporto tra popolo ebraico e Dio, re dell'Universo e suo creatore, pervade ogni aspetto della legislazione; per questo motivo la formazione ed evoluzione del diritto stesso, la sua fondazione divina, così come il fondamento della legge umana, non hanno potuto che assumere caratteri particolari (alcuni precetti sono lasciati interamente al di fuori del sistema sanzionatorio delle Corti, essendo Dio l'arbitro finale ed esecutore del diritto ebraico. A volte gli aspetti giuridici e morali si fondono totalmente, prevedendo azioni proibite ma prive di sanzione, azioni consentite

dalla legge umana ma non da quella divina, azioni non proibite ma contrarie allo spirito dei saggi.

Fonti del diritto: Bibbia, Talmud, Codici, Questioni e Risposte. La fonte primaria del diritto ebraico è costituita dalla Bibbia, dove è possibile rinvenire, accanto a passaggi di chiaro contenuto narrativo, molti versetti contenenti specifici precetti positivi e negativi (secondo la tradizione ebraica ammontano a 613) e che ogni ebreo è tenuto a rispettare e, in particolare, dai cinque libri del *Pentateuco o Torah: Genesi*, che racconta la storia dell'Uomo, dalla creazione alla vita di Giuseppe e il suo soggiorno in Egitto; *Esodo*, che descrive la schiavitù del popolo d'Israele e la sua uscita dall'Egitto; *Levitico*, che tratta del culto; *Numeri*, che racconta la storia delle prove e delle rivolte degli Ebrei nel deserto; *Deuteronomio*, che riassume le leggi ebraiche e presenta le ultime raccomandazioni di Mosè (che muore prima dell'ingresso degli Ebrei in Terra promessa). Il testo biblico è accettato come testo basilare, quello da cui tutto promana, un testo unico senza contraddizioni, che viene assunto secondo l'interpretazione data dalla legge orale che, secondo la tradizione, è stata data da Dio a Mosè sul Sinai assieme alla legge scritta. Nella Bibbia sono, inoltre, contenuti *i sette precetti noachidi*, dati da Dio a Adamo e Noè i quali devono essere osservati dall'umanità intera: Non commettere idolatria; Non uccidere; Non rubare e/o non rapire; Non compiere le relazioni sessuali illecite non ammesse dalla *Torah*; Non bestemmiare; non mangiare parti del corpo di animali ancora vivi; obbligo di istituire tribunali giusti.

Secondo la Tradizione sul monte Sinai Mosè ricevette, insieme alla Legge Scritta, anche la cosiddetta "Legge Orale", un insieme di precetti tramandati e ripetuti oralmente. Per molto tempo, fino al 70 d.C., anno della distruzione del Tempio e dell'inizio della Diaspora, si reputava severamente proibita la scrittura dei tali precetti. Tuttavia, a seguito della distruzione del Santuario e della perdita dell'indipendenza, si fece sentire la necessità di mettere per iscritto le tradizioni orali e tutto l'insegnamento che si era sviluppato fino a quel momento per evitare che essi andassero perduti per sempre. Finita l'era del Tempio, esaurita la profezia, si ritenne che la parola di Dio potesse continuare a vivere attraverso l'interpretazione e lo studio dei testi. Seguirono dunque diverse edizioni, finché nel periodo fra la fine del II e l'inizio del III secolo d.C. fu curata la raccolta definitiva della Legge Orale, chiamata Mishnah che significa appunto ripetizione o semplicemente studio. Tale testo è diventato una fonte classica del diritto ebraico, opera di rilevanza pubblica, e in un certo senso anche di grande importanza politica. Fu grazie a questi caratteri che riuscì a imporsi come parte integrante del canone ebraico. All'indomani della redazione della Mishnah ebbe inizio un lungo periodo di suo studio, discussione e commento in tutte le accademie poiché l'indipendenza era andata perduta definitivamente, e così si affermò il principio secondo cui costituiva un dovere religioso che le controversie fra ebrei fossero decise da Tribunali rabbinici. Di qui scaturì il grande lavoro di spiegazione, discussione e interpretazione della

Mishnah che sfociò nella redazione del Talmud, un sistema di autonomia giuridica ebraica grazie anche al carattere religioso del diritto ebraico. Il complesso di analisi, discussione e commento alla Legge Orale è anche detto Gemara, termine che in aramaico significa “studio, insegnamento”, equivalente dell’ebraico Talmud. Solitamente col termine Talmud si è usi indicare l’insieme della Mishnah e della Gemara. I maestri del Talmud presero spunto dal testo della Mishnah per spiegarlo e discuterlo nei minimi particolari, cercando di determinarne le fonti bibliche, esaminando criticamente il contenuto, cercando di risolvere le contraddizioni interne. Due furono i centri principali di studio e approfondimento: Gerusalemme e Babilonia, e in ciascuno di questi due centri fu redatto un Talmud con caratteristiche particolari. Il *Talmud babilonese*, chiuso verso la metà del VI secolo d.C. è considerato la fonte principale del diritto ebraico, una compilazione onnicomprensiva della legge orale. Il *Talmud* è qualificato come fonte autoritativa, difatti può essere soltanto studiato ma non si può essere in disaccordo con le soluzioni pratiche da esso adottate. Si è affermato il principio secondo cui la regola dovesse esser fissata secondo le autorità più antiche, per cui sarebbe possibile contraddire una regola posta nel *Talmud* solo basandosi su un’opinione di uno dei saggi della *Mishnah*. In generale la fonte più antica è considerata più autorevole data la maggiore vicinanza alla fonte originaria, ovvero la Rivelazione. Quando si parla genericamente di Talmud dunque si fa riferimento al Talmud babilonese.

Codici. All’inizio dell’XI secolo risalgono due importanti opere di codificazione e commento del diritto ebraico il cui scopo era quello di offrire un modo accessibile di conoscere il diritto per chi non avesse un’adeguata conoscenza del *Talmud*, omettendo le parti cadute in disuso e inserendo le nuove consuetudini acquisite nella diaspora.

Questioni e risposte. Accanto all’attività di codificazione e di commento si è sviluppata un’altra fonte importantissima del diritto ebraico: i *responsa prudentium*. Essi comprendono un *corpus* di decisioni scritte e direttive date da studiosi giuristi in risposta a domande poste loro (uso simile dei *responsa*, in arabo *fatwā*, viene fatto dall’Islam) che hanno permesso di trovare una soluzione a un enorme numero di problemi che non avevano trovato diretta soluzione nei libri codificati, dimostrando così la continua validità del diritto ebraico.

Tradizioni, riti e credenze. L’ebraismo affonda le proprie radici in tradizioni, riti e credenze che hanno rafforzato l’identità del popolo e che hanno messo in luce le peculiarità di una delle più antiche religioni monoteiste del mondo. Le fasi del ciclo di vita, attraverso le quali il singolo diventa parte del popolo e si mette in sincronia con esso sono:

1. - “Brit Milah” (Patto della circoncisione). Tale pratica rappresenta un requisito per tutti i discendenti di Abramo, primo uomo a praticare la circoncisione su sé stesso e poi estendendo tale gesto a tutti i maschi della propria famiglia, come segno del patto che Dio aveva stipulato con il popolo eletto. Tale rituale di passaggio viene effettuato all’ottavo giorno di vita del neonato, così come prescrive la *Torah*, salvo eccezioni per i nati prematuri

o con gravi problemi di salute (per i quali può essere rimandato). Anche se in teoria l'obbligo di circoncidere il figlio cade sul padre, nella pratica è eseguita da un esperto chiamato "Mohel" (solitamente medico) durante la cerimonia religiosa che si svolge in Sinagoga, alla quale partecipano familiari ed amici. Nel corso di questo rito il bambino, oltre a ricevere il nome, è fatto sedere su una sedia speciale, chiamata "seggio di Elia", simbolica rappresentazione del profeta Elia che, secondo la tradizione, visita ogni celebrazione del Brit Milah. Alla pratica, seguono la recita di benedizioni e preghiere. Quando nasce una femmina invece è organizzata una festa, durante la quale le viene imposto il nome; tale cerimonia, che prende il nome di "Zeved Habat" (dono della figlia) prevede tre momenti: la lettura dei brani biblici, la benedizione augurale alla neonata e la benedizione sacerdotale. La madre recita la benedizione dello scampato pericolo al parto. Inoltre, se il figlio è maschio ed è il primogenito della coppia, nel trentunesimo giorno dopo la nascita si svolge un rito, noto come "Pdyon haben" (riscatto del primogenito). Nella visione generale del testo biblico, secondo il quale tutto quello che noi abbiamo ci proviene dall'eterno, è opportuno che noi riconosciamo il dono di Dio attraverso il gesto di dedicare a lui le primizie. Per questo motivo, quando nasce un bambino primogenito, provvediamo ad una forma di riscatto, che avviene mediante la corresponsione di una somma pari al valore di "cinque shekel" (circa cento grammi d'argento) a un sacerdote, il quale funge da intermediario tra uomo e Dio.

2. -La maggiore età religiosa (Bar-Mitzvah): a tredici anni di età il ragazzo entra nella maggiore età religiosa, assumendo diritti e doveri religiosi e sociali derivanti dalla *Torah*. Egli diventa Bar Mitzvah (figlio del comandamento) ed entra a far parte di un "minian" (quorum di dieci maschi adulti per la preghiera). La maggiore età religiosa rappresenta una tappa fondamentale per l'ebraismo, in quanto segna il passaggio ad una vita religiosa più matura e responsabile: da questo momento cessa per il padre l'obbligo di sorvegliare i doveri religiosi del figlio. La parte più importante del rito si svolge in Sinagoga dove il ragazzo è tenuto ad annunciare una benedizione di riferimento alle letture settimanali della *Torah*; il rabbino della comunità rivolge un discorso particolare al ragazzo, prendendo spunto dalla lettura della settimana per offrire insegnamenti importanti circa la vita del giovane in comunità.

3. -Matrimonio: il percorso da intraprendere per sposarsi, come prevede il Talmud si compone di due parti: il fidanzamento seguito dal matrimonio e tra le due tappe intercorre un periodo di dodici mesi. La cerimonia del matrimonio ebraico si svolge preferibilmente all'aperto sotto un baldacchino nuziale, i cui quattro angoli simboleggiano la casa che la coppia costruirà a partire da quel giorno. Durante la cerimonia viene letto un contratto nuziale che regolamenta i diritti e i doveri dei coniugi durante il matrimonio, in caso di divorzio e di morte. Successivamente lo sposo pone l'anello nuziale al dito indice della mano destra della sposa e conferma così l'unione, affermando che essa avviene secondo la legge

di Mosè; lo sposo rompe poi un bicchiere, il quale atto sta a simboleggiare la distruzione del Tempio sacro di Gerusalemme. È tradizione, nella settimana che segue il matrimonio, che vengano organizzate feste per i novelli sposi in casa di parenti e amici (Sheva Berachot- sette benedizioni). Il matrimonio, nella tradizione ebraica, rappresenta il completamento naturale dell'uomo stesso; scopo supremo è la procreazione, così come prescrive il primo precetto che ci viene comandato da Dio.

4. -Morte: L'Ebraismo crede all'esistenza di una vita nell'aldilà, l'*Olam habah*, e al giudizio, alla ricompensa nei cieli e alla punizione divina. Quando si viene a conoscenza della morte di un parente, i membri della famiglia esprimono il proprio dolore facendo uno strappo sul proprio vestito: tale tradizione risale alla figura di Giacobbe che, nella narrazione biblica, si lacerò le vesti dopo essere venuto a conoscenza della morte del figlio Giuseppe. L'Ebraismo impone che la sepoltura avvenga nello stesso giorno della morte; il defunto viene lavato, purificato e avvolto in un semplice lenzuolo funebre a cui si aggiunge, per gli uomini, lo scialle della preghiera con le frange tagliate (Talled) in segno di lutto e di perdita: questo dà importanza al fatto che tutti gli uomini sono uguali. Una volta condotto al cimitero, il rabbino guida il corteo funebre verso il luogo della sepoltura; si tiene un elogio funebre o nella cappella o mentre la bara viene posta nella fossa. Davanti alla tomba si recita il Kaddish. Dopo il funerale, gli ebrei osservano una settimana di lutto (Shiva), in cui i parenti restano a casa del defunto seduti su bassi sgabelli o in terra; in casa tutti gli specchi devono essere coperti. Vi è anche il rispetto dello "Shloshim", lutto che dura un mese, durante il quale è vietato sposarsi o frequentare un pranzo religioso festivo. Trascorso un anno le tradizioni relative al lutto terminano. Il defunto verrà ricordato nel giorno del suo anniversario di morte: in tal occasione i familiari recitano il Kaddish nella Sinagoga e accendono una candela in sua memoria.

Festività ebraiche: sono giorni speciali del calendario ebraico, che commemorano momenti della storia come la creazione, la rivelazione e la redenzione. Il calendario ebraico comprende: -Shabbat: il sabato ebraico, che comincia il venerdì sera al tramonto e finisce il sabato sera un'ora dopo il tramonto, commemora il riposo di Dio dopo i sei giorni della creazione. Questo giorno, ritenuto come la festività più importante per la vita ebraica, prevede la cessazione di qualsiasi attività lavorativa e tutti hanno diritto al riposo, rendendo così gli uomini uguali senza distinzione di status sociale. -Rosh Ha Shanah (Capo dell'anno): segna il nuovo anno ebraico e dà inizio a un periodo di dieci giorni di espiatione che portano allo Yom Kippur. Si celebra il primo e il secondo giorno del mese di Tishrei (fine settembre, inizio ottobre) durante i quali tutte le attività sono sospese. È consuetudine recarsi in Sinagoga, recitare preghiere e benedizioni ed ascoltare il suono dello shofar (corno di montone) che richiama la penitenza. -Yom Kippur (Giorno dell'Espiazione): definito anche "il sabato dei sabati", rappresenta il giorno più sacro dell'anno ebraico; è un giorno di digiuno e preghiera per il perdono dei propri peccati. L'intera giornata è trascorsa in

Sinagoga, recitando le preghiere. -Pesach (Pasqua ebraica): cade in primavera. Commemora la liberazione del popolo d'Israele dalla schiavitù d'Egitto e ha una durata di otto giorni, dei quali i primi e gli ultimi due sono di festa solenne. Per tutta la durata della ricorrenza è assolutamente vietato cibarsi di qualsiasi alimento lievitato o anche solo di possederlo; si deve invece far uso di matzà, il pane azzimo, non lievitato e scondito, che è anche un simbolo della durezza della schiavitù. I giorni precedenti la festa di Pesach sono dedicati a una scrupolosa pulizia di ogni più riposto angolo della casa per eliminare anche i piccoli residui di sostanze lievitate. -Shavuot (Pentecoste): si celebra nel periodo della mietitura, cinquanta giorni dopo la Pasqua. Ricorda il dono della legge (*Torah*) sul monte Sinai grazie al quale gli ebrei divennero un vero "popolo". Durante questa ricorrenza ci si reca in Sinagoga, dove vengono portati fiori e piante per gli addobbi. La cena di Shavuot prevede un pasto a base di latte: questo perché dopo aver ricevuto la *Torah* sul Monte Sinai, per gli ebrei divennero immediatamente obbligatorie le leggi della Shechita (macellazione rituale) e non avendo pronta carne Kosher, viene consumato un pasto a base di latte. Dopo la cena, molti usano studiare la *Torah* per tutta la notte. -Sukkot (Festa delle capanne): ha inizio il 15 del mese di Tishrei, dura otto giorni e ricorda la vita del popolo di Israele nel deserto, durante il viaggio verso la terra promessa, nel corso del quale gli ebrei vivevano in capanne (*sukkah*): per questo è tradizione abitare in *Sukkah* durante tutto il periodo della ricorrenza.

Matrimonio e Divorzio Ebraico. Nella tradizione ebraica il legame che tiene unito l'uomo alla propria donna è definito dai maestri del Talmud con un termine che deriva dalla radice *kadosh* (*sacro*). Questa sacralità ha lo scopo fondamentale e basilare di creare nella vita matrimoniale ebraica una nuova progenie fondata, come la precedente, sull'amore verso il Dio unico e sull'osservanza dei suoi precetti. Il matrimonio costituisce un dovere per ogni ebreo. Scopo supremo di esso è la procreazione e infatti questo è il primo precetto che ci viene comandato da Dio. Nel costituire una nuova famiglia, l'uomo si associa a Dio nella continuazione dell'opera divina della creazione, creata appositamente per lui. Il matrimonio viene quindi inteso non solo come un obbligo prescritto dalla legge, ma soprattutto come il fine ultimo e principale della creazione stessa. L'unione coniugale è considerata nella tradizione ebraica come lo stato ideale degli esseri umani e la base della società, secondo quanto stabilito da Dio nel momento stesso della creazione.

Sulla base di tale concezione possiamo parlare di unioni miste come uno degli argomenti più delicati e meno compresi della vita ebraica, tale proibizione trova la sua fonte primaria nella Bibbia; questa riluttanza non è intesa come una discriminazione razziale, ma un comandamento divino. Per la responsabilità primaria che ha ogni ebreo di adempiere ai precetti della *Torah*, è quindi evidente che gli ebrei debbano sposarsi entro la loro fede: sarà senno' impossibile continuare a adempiere all'obbligo di manifestare la Divinità in questo mondo.

Dal punto di vista giuridico il matrimonio si fonda su un contratto, in base al quale la donna è trasferita dalla potestà del padre a quella del marito – il padre «dà» e il marito «prende», con facoltà di entrambi di recedere dalla promessa di matrimonio. Col passare del tempo e con le mutate condizioni sociali, vari accomodamenti hanno permesso alla donna di esprimere la propria volontà anche prima delle nozze, se combinate dalla famiglia senza il suo consenso. Il contratto di matrimonio – che dopo la pubblica lettura è consegnato alla madre della sposa a nozze concluse – chiarisce diritti e doveri dei coniugi secondo uno schema messo a punto dal diritto ebraico, salvo accordi diversi presi dalle parti. L'uso della *ketubah* – che risale ad antichissimi tempi in cui la donna era l'anello debole della coppia e quindi doveva essere difesa – si è dimostrato fondamentale per l'assunzione da parte dell'uomo di ben specificati obblighi durante il matrimonio, in caso di divorzio e morte. In sintesi, l'uomo ha dieci doveri verso la moglie (tra cui fornire gli alimenti, garantire un regolare rapporto sessuale, pagare le spese mediche, versare una somma di denaro in caso di divorzio o di morte e assicurare il diritto dei figli della donna ad ereditare la *ketubah* oltre alla loro parte di eredità). In cambio la donna garantisce il ricavato del suo lavoro, ogni oggetto trovato, l'eredità e l'interesse dei suoi beni perché il marito è il *baal*, il «padrone», non della sposa ma dell'utile della dote.

Anche il divorzio si configura sotto forma di un contratto debitamente firmato da testimoni. La scrittura del documento (il *get*) avviene di fronte a tre rabbini consci dell'impossibilità di conciliazione della coppia, e convinti dell'opportunità di sciogliere un legame di fatto. Il divorzio è sempre stato sottoposto a norme dettagliate, la cui osservanza permette di comprendere se la decisione è stata seriamente ponderata. Vale la pena di sottolineare che, se è necessario il mutuo consenso, solo il marito può concedere il divorzio; la moglie resta decisamente svantaggiata perché, al massimo, può presentare domanda di annullamento e richiedere il *get* anche di fronte al rifiuto del consorte. Nell'ebraismo liberale però ogni partner può avviare la procedura. Prima di arrivare a questo passo, si consiglia di cercare il parere di persone competenti e di seguire ogni via che possa portare alla riconciliazione. Sono tre i casi in cui la donna può pretendere dal tribunale un intervento nei confronti del marito; se quest'ultimo è affetto da malattie o difetti che lo rendano invincibilmente sgradito alla moglie; se ha violato o trascurato i suoi obblighi essenziali; in caso di insuperabile incompatibilità sessuale. In più, il dovere di procreare due figli nella legge ebraica spetta solo al marito; la donna può rifiutare, e se non si viene ad un accordo tra opposte volontà il matrimonio si scioglie. Per giungere al divorzio basta il mutuo consenso, senza chiedere l'intervento del Tribunale; quest'ultimo interviene in assenza di accordo tra le parti, per accertare il rispetto delle condizioni previste dalla legge ebraica e dalla *ketubah*. Il delicato compito del Tribunale rabbinico è quello di valutare se vi siano le basi per costringere la donna a ricevere il *get*, o l'uomo a concederlo. Per difendere i diritti

dell'elemento più debole della coppia. in genere la moglie, il tribunale può usare mezzi coercitivi nei riguardi del coniuge recalcitrante.

Vi è un caso, comunque, che anche il *betdin* più disponibile riesce difficilmente a risolvere: quello della *agunah*, donna vincolata al matrimonio dalla scomparsa del marito, ad esempio per ragioni belliche o per emigrazione. In questo caso la *agunah* non può divorziare, risposarsi e mettere al mondo figli legittimi, salvo l'attestazione di morte del coniuge fatta da autorevoli testimoni. Ultimamente alcune correnti dell'ebraismo hanno previsto un atto aggiuntivo alla *ketubah*, da cui risulti in anticipo la volontà di divorzio dell'uomo in caso di sparizione oltre un tempo determinato. Nel 2012, ad esempio, il Parlamento israeliano, ha deciso che il marito ha tempo al massimo 45 giorni per fornire alla propria moglie il "ghet", nel momento in cui un tribunale rabbinico abbia deciso che è necessario. Se il marito si rifiuta nel tempo stabilito, il tribunale potrebbe adottare misure forti e applicare una serie di sanzioni, consistenti ad esempio nel vietare al marito di viaggiare all'estero, confiscare la sua patente di guida e addirittura il carcere. Altro particolare importante: marito e meglio che hanno ottenuto il divorzio, secondo la legge ebraica, non possono risposarsi. Inoltre, un Kohen, discendente dei sacri sacerdoti, non può sposare una divorziata. Il ministero della Giustizia israeliano ha emesso un decreto, nel novembre del 2016, con cui permette all'autorità giudiziaria di perseguire un uomo che si rifiuti di concedere il "ghet" alla propria moglie.

Diritto alla vita. In riferimento al rapporto che intercorre tra il diritto ebraico e il riconoscimento di tutela del nascituro, è bene definire che due sono le posizioni predominanti. La prima riconosce una forma di tutela anticipata nei confronti del feto, la seconda posizione, invece, ritiene che tale forma di tutela debba essere riconosciuta solo successivamente alla nascita, se nato vivo. Allo scopo di definire entrambe le posizioni, si deve riconoscere le origini di queste sono differenti: la prima posizione si rifà agli scritti biblici, mentre la seconda posizione ai casi concreti di vita che si contrappongono alla tutela anticipata. Il primo elemento, utile a fondare le valutazioni giuridiche sulle questioni di inizio vita per il diritto ebraico e che si rifà alla prima posizione, è il perentorio richiamo al rispetto della vita, che nell'ebraismo ha una posizione centrale e viene richiamato negli scritti biblici. Un richiamo che ha una duplice valenza: il rispetto della vita umana già esistente, che è sempre sacra e inviolabile; l'invito alla creazione di nuova vita, nell'accoglimento del comandamento primigenio di "crescere e moltiplicarsi". A tali principi si richiama anche l'obbligo della procreazione, ripetuto nella *Torah* per ben due volte, dapprima ad Adamo ed Eva e poi alla famiglia di Noè. Tali implicazioni sul diritto alla vita del feto determinano, però, ripercussioni anche sulla possibilità di poter ricorrere all'aborto, e da ciò ci ricollegiamo alla seconda posizione, ritenendo l'aborto uno dei casi in contrasto con la tutela anticipata. Gli autori di *Responsa* sono concordi nel ritenere l'aborto

come un omicidio e, pertanto, passabile di pena di morte, anche se tale pratica è oramai superata. La regola generale del divieto di aborto incontra, tuttavia, delle eccezioni, come nel caso di pericolo per la vita della madre. È sulla base di molteplici e articolati riferimenti che la speculazione bioetica ebraica è chiamata, oggi, a dare un senso attuativo al comandamento di «scegliere la vita», indicando, caso per caso, come esso possa essere correttamente inteso e applicato, nel bilanciamento dei diversi principi e valori coinvolti.

Fine vita. Il testamento biologico secondo la *Halakhah* è un documento legale, redatto per definire in anticipo i trattamenti sanitari da intraprendere nel caso di una propria eventuale impossibilità a comunicare a causa di una malattia o incapacità. In passato si riteneva, dagli insegnamenti della *Torah*, che la cura del malato non richiama solo un diritto per quest'ultimo, ma un vero e proprio comandamento, da considerarsi irrinunciabile. Con il passare degli anni e con il trasformarsi delle tecniche mediche, si è posta, però, la necessità, per il diritto ebraico, di rispettare la volontà dell'individuo malato, riconoscendogli la possibilità di definire il proprio "testamento biologico", nei limiti consentiti dalla *Halakhah*, cioè non contrastando la normativa ebraica. Da ciò è stato previsto che un ebreo possa sottoscrivere un documento dove esprime le proprie volontà, in linea con i principi della *Halakhah*, per affidarlo a un rabbino di propria fiducia, che gli garantisca la conservazione, la tutela e l'attuazione delle stesse, quando diverrà necessario. In tali casi viene privilegiata la figura dell'autorità religiosa, il rabbino, in quanto maggiormente sensibile alle disposizioni della *Halakhah*, e immune da condizionamenti.

In merito alla posizione del diritto ebraico rispetto al fine vita, i principi che regolano la materia sono essenzialmente due: non accelerare la morte dell'individuo e rimuovere gli impedimenti artificiali alla morte. Quindi, in primo luogo, è proibito ogni atto che possa accelerare la morte di un agonizzante. Il concetto che ispira queste regole è che a nessuno è concesso il diritto di procurare la morte, anche se si tratta di un processo irreversibile e imminente, ed anche se per i medici non c'è più alcuna speranza ed è il malato stesso a richiederlo. Chi procura direttamente la morte a un agonizzante è, in pratica, come se avesse compiuto un omicidio. In questo ambito rientra anche il suicidio, nonostante sono in molti a considerare con minor severità il suicidio messo in atto per risparmiarsi delle sofferenze, perché un uomo che soffre è sempre meno responsabile delle sue azioni. È bene, però, riconoscere che ci sono stati diversi casi in cui tale impostazione non è stata del tutto rispettata. Un caso divenuto famoso in Israele nel 1995 riguardava un uomo adulto, affetto da sclerosi laterale amiotrofica, a cui un anno dopo la paralisi, il giudice aveva acconsentito di "staccare la spina". Un Comitato di medici e rabbini si riunirono per discutere del fatto e stabilirono che fosse stata la scelta migliore. Il secondo principio sancisce, invece, che è permesso rimuovere le cause che indirettamente impediscono la morte di un agonizzante o che servono solo a prolungare le sofferenze del malato (es. respiratore automatico): l'orientamento prevalente afferma che è permesso staccare l'apparecchio. In merito alla

nutrizione e alla idratazione artificiale: non possono essere negate in alcun modo, perché farlo significherebbe far morire di fame o di sete una persona. Si deve, però, prendere atto del fatto che anche le pratiche mediche, che costituiscono accanimento terapeutico, in caso di malati terminali, sono proibite, se l'unico scopo è prolungare artificialmente la vita e la sofferenza del paziente. Data l'importanza dell'argomento, nella legislazione ebraica ogni singolo caso va valutato come un caso a sé stante e va sempre sottoposto al giudizio del Tribunale rabbinico competente, che esaminerà tutti gli aspetti del problema.

Cibo e religione. In due libri della *Torah*, il Levitico e il Deuteronomio, sono presenti i criteri che regolamentano l'alimentazione ebraica. Essa mira a classificare i cibi in proibiti e leciti, *kasher*. La *kasherut*, l'insieme delle norme alimentari ebraiche, permette il consumo degli animali di terra che hanno due principali caratteristiche, l'unghia fessa e la ruminazione; quelli che volano purché non siano notturni né rapaci; quelli di acqua che possiedono sia le pinne che le squame. L'animale deve essere ucciso con un sistema speciale atto a eliminare più sangue possibile. È vietato per ogni ebreo cibarsi di carne e latte (o latticini) insieme. Inoltre, una volta consumata la carne è necessario che passino almeno sei ore prima che sia lecito il consumo di latticini; infine è necessario l'utilizzo di recipienti e stoviglie sempre diversi e distinti per carni e di latte. Il pane azzimo è il pane che si consuma durante la settimana di *Pesach*, che combatte la natura profana del lievito e che è simbolo di purezza e non-contaminazione: è pane celeste, simbolo di libertà e di virtù, che purifica ed esalta.

Il maiale è tra gli animali maggiormente colpiti da tabù, poiché il divieto di assumere la sua carne unisce ebrei e musulmani, accomunati anche dalla tecnica di macellazione che mira a far fuoriuscire il sangue dell'animale di cui ci si ciba. Numerose sono state le spiegazioni che hanno tentato di motivare questa proibizione, alcune tra le più note fanno riferimento alle carni troppo grasse dell'animale, alla sua presunta sporcizia, alla difficoltà di allevamento in certe condizioni climatiche, alla anti-economicità dell'allevamento dei maiali, molto più difficili da gestire rispetto ai bovini. L'agnello è uno dei simboli di cui cibarsi maggiormente ricorrente nei tre monoteismi: il *Pesach* ebraico, la Pasqua cristiana e l'*Id al-Adha*, la festa del sacrificio hanno al centro dei loro piatti tipici la carne di agnello. Il vino per gli ebrei è strumento di santificazione, associato alle festività religiose, simbolo dell'altare dove si celebra un atto di culto offerto verso la divinità. Esso deve essere *kasher*, puro per essere consumato, mentre non sono ammessi i suoi derivati: aceto, super alcolici e neppure i succhi di uva. Sono ammesse, invece, bevande alcoliche che non derivano dall'uva fermentata (la birra, il whisky, il gin, il rum, etc.). Gli ebrei praticano, inoltre, vari periodi di digiuno come espressione di espiazione dai peccati, di lutto o di supplica. Il digiuno più noto è quello dello *Yom Kippur*, il giorno dell'espiazione, che ricade dieci giorni dopo il Capodanno Ebraico, tra settembre e ottobre. È il giorno destinato a espiare i peccati commessi nel corso dell'anno.

L'Accordo tra la Regione Lombardia e la Comunità Ebraica di Milano per il servizio di assistenza religiosa nelle strutture sanitarie di ricovero e cura lombarde del 2009 ha previsto, fra i vari punti, che ciascuna struttura di ricovero e cura potrà offrire la possibilità ai pazienti ebrei di ricevere pasti *kasher* prodotti da servizi facenti capo alla Comunità Ebraica che rispettino le normative igienico alimentari HACCPP, secondo modalità e termini risultanti da specifici accordi diretti tra i legali rappresentanti delle strutture stesse e l'Ufficio Rabbinico della Comunità ebraica di Milano. Nel comune di Albenga, invece, di fronte alla proposta dell'assessore alle politiche sociali, di introdurre su richiesta carni certificate *halal* nei menù scolastici, netta è giunta l'opposizione dell'ENPA (Ente nazionale protezione animali) di Savona, che ricordando come, sebbene la normativa italiana permetta deroghe alla macellazione previo stordimento per specifici motivi religiosi, "non è accettabile che in uno Stato laico e civile sia ancora ammessa la macellazione secondo riti che urtano la sensibilità della maggior parte degli italiani".

Stato di Israele. E' noto che nel 1947, la Commissione speciale delle Nazioni Unite, propose di dividere la Palestina in uno Stato ebraico e uno arabo, mentre alla città di Gerusalemme fu concesso uno *status* internazionale. La proposta venne approvata: votarono a favore Urss, Usa e Francia, gli Stati arabi votarono contro; la Gran Bretagna, la Cina e altri si astennero. Nel 1947 venne posto fine al mandato inglese e decisa la divisione della Palestina. Il popolo ebraico, spinto da un senso di rivendicazione identitaria, ha lottato per ottenere nel 1948 l'indipendenza, sancita dalla *Declaration of the Establishment of the State of Israel* che ha affermato l'esigenza di risolvere il problema dei "senza patria", ristabilendo lo Stato d'Israele e conferendo loro una piena cittadinanza. Nel 1948 è nato ufficialmente lo Stato di Israele. I rapporti tra arabi e israeliani si sono inaspriti tanto da scatenare un conflitto, migliaia di palestinesi sono stati espulsi dalla loro terra. Si assiste all'immigrazione di massa dall'Europa nel dopoguerra: cominciano ad arrivare ebrei anche dai Paesi arabi, aumentando così la popolazione. Lo Stato d'Israele in un primo momento fu chiamato Stato ebraico e a seguito di una recente riforma è stato qualificato anche come Stato-nazione del popolo ebraico e come Stato democratico. Gli arabi sono stati progressivamente espulsi, per affermare la supremazia del carattere ebraico dello Stato d'Israele, poiché era necessario che lo *status* di cittadino coincidesse con la sfera religiosa.

Israele non ha proclamato l'ebraismo come religione ufficiale ma ha creato un legame tra "cittadinanza" e "identità etnico-religiosa" con uno strumento giuridico che è la Legge del "ritorno", emanata nel 1950, che riconosce a ogni ebreo, in qualsiasi parte del mondo di ritornare in Israele e stabilirsi nello Stato, acquisendo la cittadinanza. Questa legge nel 1954 e di nuovo nel 1970 è stata integrata con una clausola che ha esteso il diritto di stabilirsi in Israele e di acquisirne la cittadinanza, anche al figlio, al nipote, al coniuge di un ebreo, al coniuge di un figlio o di un nipote di un ebreo. Inoltre, per la concessione del diritto di

cittadinanza e di residenza è riconosciuto allo Stato il diritto di regolare la composizione della propria popolazione. Riconoscere un “diritto al ritorno” in Israele senza limitazioni sarebbe in contraddizione con l’esplicito proposito di creare uno “Stato per il popolo ebraico” sancito dalla Società delle Nazioni nel 1922 e dalle Nazioni Unite nel 1947. Ma è stata sottolineata la necessità storica di garantire la sopravvivenza del popolo ebraico, in un mondo che ha conosciuto forme durature e micidiali di antisemitismo. E’ richiamata la Convenzione Onu del 1966 che permette forme di trattamento preferenziale a favore di gruppi storicamente oggetto di discriminazione o persecuzione. David Ben-Gurion, primo capo di governo dello Stato d’Israele ha definito la legge del ritorno come «l’incarnazione della missione centrale dello Stato d’Israele, la riunione degli esuli. Questa legge afferma che non è lo Stato ad accordare agli ebrei della diaspora il diritto di insediarsi qui, ma che questo diritto appartiene ad ogni ebreo/a per il solo fatto di essere ebreo/a».

Nel 1995 il partito arabo israeliano, formato da un gruppo di giovani intellettuali, ha presentato un nuovo progetto di legge che definiva Israele come uno Stato per tutti i suoi cittadini con un regime democratico, cercando di renderlo una nazione sia ebraica che araba con parità di diritti per tutti. Il Presidium, però, con una maggioranza di voti si è espresso in modo sfavorevole alla presentazione di questo progetto di Legge fondamentale. Il Parlamento israeliano ha approvato una Legge fondamentale che rimarcava l’art. 134 del Regolamento parlamentare, che dispone Israele come lo Stato-nazione del popolo ebraico. Inizialmente il progetto di tale legge prevedeva l’introduzione del calendario ebraico, il giorno di indipendenza e le festività ebraiche, inoltre affermava Gerusalemme “intera e unita” come capitale dello Stato. In aggiunta stabiliva la lingua ebraica come lingua ufficiale, riducendo l’arabo a seconda lingua, inoltre prevedeva che lo Stato fosse aperto per l’immigrazione e la raccolta degli esuli. Il progetto è stato approvato nel 2011 dopo un lunghissimo dibattito che ha ammorbidito le disposizioni più discriminatorie. Tale legge potremmo dire che non è altro che una ripresa di quanto già affermato nella Dichiarazione di indipendenza nel 1948. E’ importante sottolineare che lo Stato d’Israele, non avendo mai adottato una Costituzione scritta, nel corso del tempo ha adottato 14 Leggi Fondamentali che hanno rango costituzionale.

L’ Human Dignity and Liberty del 1992 è una delle Leggi Fondamentali nello Stato di Israele e gode di uno status super-legale, dando alla Corte Suprema l’autorità di abolire qualsiasi legge che lo contraddica. L’opinione della maggior parte dei giudici della Corte Suprema è che l’emanazione di queste leggi hanno segnato la rivoluzione costituzionale, dando vita a un cambiamento sostanziale nello *status* dei diritti umani in Israele. Il suo scopo è quello di proteggere la dignità umana e la libertà al fine di stabilire in una Legge Fondamentale i valori dello Stato di Israele come Stato ebraico e democratico. I suoi principi fondamentali sono: la conservazione e protezione della vita, del corpo e della dignità; la

protezione della proprietà; la libertà personale; la libertà di lasciare Israele; il diritto per ogni cittadino israeliano di entrare in Israele dall'estero; il diritto alla privacy e all'intimità.

A gestire le pratiche di immigrazione è l'Agenzia Ebraica (che ha sede in ogni Paese del mondo) e il cui compito è quello di accompagnare gli aspiranti cittadini israeliani fornendo contatti per trovare lavoro, per inserirsi, per districarsi nella nuova burocrazia e, più in generale, per costruire la nuova vita in Israele. A poter presentare la domanda è "una persona nata da madre ebrea, o che si è convertito successivamente all'ebraismo, e non è appartenente a un'altra religione". Chi decide di ricominciare la propria vita in Israele ottiene alcuni benefici economici e agevolazioni, diversi a seconda che si tratti di una persona singola o di una famiglia. L'Agenzia Ebraica del Regno Unito, ad es., pubblica un prospetto molto dettagliato: le agevolazioni comprendono il volo di andata, l'assistenza sanitaria (per chi non lavora, fino ad un anno), sconti sulle tasse municipali e nazionali e sussidi per chi si iscrive all'università, oltre a un periodo di corso intensivo di lingua.

Ufficialmente Israele è uno Stato laico: la religione più diffusa in Israele è però l'ebraismo, praticato da quasi la totalità della popolazione (76%), la seconda religione per numero di praticanti è l'islamica (che corrisponde circa al 12%), le minoranze sono composte da cristiani e drusi. E' dunque di un Paese multiculturale, che dovrebbe essere caratterizzato da una tolleranza reciproca dove nessuno eserciti una prevalenza sull'altro, nell'indipendenza assoluta di usi, costumi, religioni, regole di vita e principi etici. In realtà non è così: probabilmente questo tipo di "multiculturalismo religioso" è possibile solo in contesti in cui troviamo un'identità dominante, la quale stabilisce i principi generali della convivenza, quindi in una tolleranza volta all'accettazione ma non all'inclusione. La contraddizione dello Stato d'Israele è da ricercare in una laicità apparente, in una religione di Stato mai proclamata ma che influenza la quotidianità del popolo ebraico.

Intesa con le Comunità Ebraiche di Italia (1987). L'Intesa stipulata con lo Stato italiano nel 1987 ha avuto la funzione di rimuovere un regime superato, quello speciale dei decreti del 1930 e 1931 sulle comunità israelitiche, fondato sulla legge sui culti ammessi del 1929. Questa normativa stabiliva un giurisdizionalismo particolare solo per gli ebrei, in forza del quale, per legge dello Stato, le comunità erano organizzate sul modello degli enti locali. Era automatica l'appartenenza degli ebrei residenti: obbligatoria, salvo esplicita rinuncia. Tali Comunità erano sottoposte al controllo dello Stato, avevano veste pubblicistica ed erano dotate di un potere impositivo sugli iscritti per finanziarsi (ciascun ebreo doveva versare una "tassa" alla Comunità). L'incompatibilità di questa impostazione, modellata su quella degli enti locali, con i principi costituzionali è stata sancita da una serie di sentenze della Corte costituzionale del 1984, 1988 e 1990. L'intesa ha, quindi, imposto una modifica al regime di piena autonomia interna delle Comunità israelitiche e, nel sancire

l'abrogazione di questo regime, ha consentito alle Comunità di organizzarsi con un proprio libero Statuto, garantito all'art. 8 Cost.

Si osserva che, nel caso degli Ebrei, non esiste un'organizzazione, una gerarchia ma essi sono una realtà sociale, organizzata democraticamente e guidata da laici. L'esercizio del culto, affidato ai rabbini, e l'istruzione religiosa sono tra i suoi compiti principali ma non sono i soli. E' una realtà non solo religiosa ma sociale che in passato aveva, addirittura, connotati nazionali ed etnici. L'intesa riconosce che quella ebraica è una confessione religiosa ma anche che le Comunità ebraiche hanno natura di "formazioni sociali", in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia. Questo consente di considerare nell'Intesa anche la dimensione culturale, assistenziale, sociale e solidaristica delle comunità ebraiche.

Nel 1987 si è così avuta l'accettazione di due testi strettamente collegati: l'Intesa e lo Statuto, perché le comunità hanno dovuto riorganizzarsi al loro interno nel rispetto delle indicazioni date dalle varie sentenze costituzionali. Ciò ha rappresentato un passaggio delicato perché si è riusciti a salvaguardare il nuovo regime di associazione con la storia peculiare della tradizione dell'ebraismo italiano in materia di organizzazione: quella della presenza di un'unica Comunità ebraica generale (in ogni circoscrizione ne sono 21 in totale) aperta all'adesione di tutti gli ebrei residenti, senza con ciò comprimere il variegato associazionismo interno.

L'Intesa ha portato a un pieno riconoscimento della libertà individuale degli ebrei di praticare la loro religione, di rispettare il sabato, le feste ebraiche nel mondo del lavoro, il riconoscimento del matrimonio ebraico con effetti civili (non invece del divorzio) e un esplicito impegno contro l'antisemitismo. Nel 1996 si è avuta una modifica dell'Intesa dell'87 con l'accettazione del sistema del 8 per 1000 (in passato era prevista una "tassa" detraibile dalle imposte).